RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE E TASSE

di LUCA CARATTI

Compensazione crediti in F24 con più vincoli e con qualche incertezza

Il decreto Fiscale ha introdotto l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici, Entratel o Fisconline, anche per i sostituti di imposta. Ma da quando decorre obbligo?

Il 27.10.2019 è entrato in vigore il c.d. " *Collegato Fiscale* " ovvero il D.L. 26.10.2019, n. 124 il quale ha ampliato i casi in cui diviene **obbligatorio** avvalersi dei **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle **deleghe di pagamento F24** , nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti. Nello specifico la novella normativa, immediatamente operativa, ha previsto che: " *I soggetti, che intendono effettuare la* ***compensazione*** *prevista dall'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (...)* ". Tali disposizioni, precisa ancora il dettato normativo, si applicano con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** .

Visto quanto sopra risulta evidente, come osservato anche nel parere 28/2019 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, come tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita IVA) che intendano effettuare la compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, siano tenuti, sin da subito, a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo).

Non è più ammesso l'utilizzo dei servizi di **home banking** , ***remote banking*** o altri messi a disposizione da banche, Poste, ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti. È opportuno precisare che l'obbligo riguarda anche i crediti maturati **in qualità di sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (per esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. " *bonus Renzi* "). Proprio l'immediata operatività della norma in relazione a queste ultime voci ha destato non poche preoccupazioni tra i contribuenti che ancora operavano con *home banking* , stante anche la completa assenza di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Sul punto però occorre richiamare le previsioni contenute nell'art. 3 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale impone che " *le disposizioni tributarie non hanno effetto* ***retroattivo*** *. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono* "e" *in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60 giorno dalla data della loro entrata in vigore* ": da ciò consegue che, a parere di chi scrive, la piena operatività si avrà solo dal 2020, subordinata alla conversione in legge del decreto.

Riproduzione vietata - venerdì 29 novembre 2019